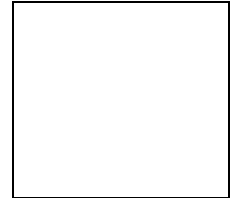


Civile Ord. Sez. 5 Num. 15380 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 20/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12709/2018 R.G. proposto da:

FALLIMENTO CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI s.p.a., rappresentato
e difeso dall'avv. Luca Perricone;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.
165/2018, depositata il 12/1/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dal
Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Centro distribuzione Alimentari s.p.a. propose opposizione avverso
l'avviso di accertamento n. RJ003FC00306, con il quale, relativamente
all'anno 2005, le era stata contestata l'indebita deduzione di spese di
rappresentanza, corrispondenti agli importi dei "premi fedeltà" riconosciuti
ai propri affiliati alla fine dell'anno.

2. La CTP di Agrigento accolse il ricorso, con sentenza successivamente confermata dalla CTR della Sicilia. La pronuncia di secondo grado fu, poi, cassata con rinvio da questa Corte, con ordinanza n. 3803/2017. A seguito di riassunzione, la CTR siciliana accolse l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valido l'avviso di accertamento impugnato (sotto il profilo della competenza ad emetterlo in capo alla Direzione regionale delle entrate) e legittima la ripresa a tassazione, atteso che "il premio di fine anno, anche se condizionato, si qualifica come contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o, comunque, per incentivarlo a futuri acquisti e rappresenta una corresponsione in funzione liberale senza alcun collegamento causale con singole e determinate cessioni imponibili da ritenersi escluso da IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 633/72" (pag. 12 della sentenza impugnata).

3. La Curatela fallimentare della società ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dal momento che il giudice di secondo grado ha "omesso di esaminare un fatto (*rectius* il fatto), oggetto di discussione tra le parti, non pronunciandosi sulla questione della deducibilità fiscale del costo in argomento (l'oggetto del contendere) e facendo riferimento all'indetraibilità dell'IVA sui premi di fine anno (tema del tutto estraneo alla controversia)" (pag. 12 del ricorso per cassazione).

Il motivo è inammissibile, poiché non ha per oggetto un fatto storico ma la stessa questione giuridica oggetto della controversia, in contrasto con il disposto dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Occorre, infatti, rimarcare che "il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che

possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., n. 10525/2022). La asserita obliterazione della pronuncia circa la legittimità della deduzione fiscale dei costi *de quibus* si sarebbe dovuta veicolare, quindi, nel giudizio di legittimità, attraverso la censura della violazione dell'art. 112 c.p.c. (in rapporto all'art. 360, n. 4, c.p.c.), tenuto conto che "il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" (Cass., n. 27551/2024). Nel caso di specie, peraltro, la motivazione non può considerarsi omessa, a nulla rilevando che il principio al quale la CTR si è conformata sia stato evocato, nella sentenza impugnata, mediante il riferimento ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di IVA, trattandosi di *regula iuris* - quella che scolpisce la distinzione tra sconto e premio di fine anno - senz'altro valevole anche nel campo delle imposte dirette.

1. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione dell'art. 108 TUIR, per non avere la CTR correttamente inquadrato, sotto il profilo

fiscale, i "premi" in questione, i quali invece, alla stregua delle previsioni contrattuali di riferimento, si inserivano in un rapporto a prestazioni corrispettive tra la contribuente e i soggetti affiliati, rilevando, dunque, alla stregua di "poste rettificative dei ricavi" e non già quali costi (in ogni caso, non quali spese di rappresentanza, ma al più come spese di pubblicità).

Il motivo è inammissibile.

Il premio in discorso non era "aprioristicamente determinato", essendo rimesso alla discrezionalità della società affiliante, né era condizionato al raggiungimento di un determinato volume di acquisti da parte dei soggetti affiliati. Alla stregua di queste caratteristiche, esso non può essere qualificato alla stregua di componente incidente sulla determinazione del prezzo delle forniture, non essendo determinato né determinabile al momento dell'effettuazione delle stesse. Esclusa, quindi, la riconducibilità alla categoria delle "poste rettificative dei ricavi", resta l'alternativa tra spese di pubblicità (interamente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute) e spese di rappresentanza (deducibili nei limiti di cui all'art. 108, comma 2, TUIR). Sul punto, in linea generale, la giurisprudenza è assestata sull'orientamento per cui "il criterio discreitivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti" (Cass., n. 10781/2023). Nel caso di specie, in mancanza

dell'esatta riproduzione, nel ricorso per cassazione, del tenore testuale delle clausole contrattuali, non è dato sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la qualificazione operata dal giudice di merito (anche tenuto conto della necessità di valutare il concreto atteggiarsi del rapporto di corrispettività delle obbligazioni delle parti). È la stessa ricorrente, d'altronde, a riconoscere l'imprescindibilità, a tale scopo, dell'esame del regolamento negoziale nel suo complesso, laddove evidenzia che "la ricostruzione della natura giuridica del premio operata dall'Ufficio, agganciata al mero dettato dell'art. 14.6 del contratto [neppure questo, peraltro, testualmente riportato, n.d.r.] ed avulsa (volutamente?) dall'intero contenuto del contratto medesimo, appare evidentemente lacunosa" (pag. 15 del ricorso per cassazione). Unico (fugace e generico, ma evidentemente insufficiente) accenno è quello all'art. 8.2 del contratto, che stabilisce a carico degli affiliati l'obbligo di praticare i prezzi di vendita al pubblico che verranno consigliati dall'affiliante" (pag. 15 del ricorso per cassazione).

2. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, 91 e 92 c.p.c., per avere la CTR operato, in danno della ricorrente, una liquidazione delle spese giudiziali «dal sapore manifestamente "punitivo"», omettendo di procedere alla relativa compensazione (quantomeno parziale), nonostante la società fosse risultata inizialmente vittoriosa nei primi due gradi di giudizio e non avesse svolto attività difensiva nel primo giudizio di legittimità, conclusosi con la cassazione con rinvio della sentenza impugnata per omessa motivazione, "senza alcun pronunciamento sul merito».

Il motivo è infondato, alla stregua del principio di diritto per cui, "in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,

anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione" (Cass., n. 11329/2019).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 13.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.

La Presidente

Roberta Crucitti